



STATUTO

Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali,
Laterizi e manufatti in cemento, Lapidari, Maniglie e dei Lapidari piccola industria Verona

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede;
- Art. 2 - Forma giuridica;
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica;
- Art. 5 - Destinatari;
- Art. 6 - Scelte di investimento;
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione;
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale;
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche;
- Art. 11 - Erogazione della rendita;
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale;
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del fondo;
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione;
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni;
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni;
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione;
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori;
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni;
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità;
- Art. 22 – Presidente, Vice Presidente;
- Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo;
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci -Criteri di costituzione;
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni;
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione;
- Art. 28 - Banca depositaria;
- Art. 29 - Conflitti di interesse;
- Art. 30 - Gestione amministrativa;
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio; Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione;
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti;
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI -NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto;
- Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio;
- Art. 38 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione ARCO Fondo Nazionale Pensione Complementare", in forma abbreviata "Fondo Pensione ARCO" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi:

- a) CCNL 13/12/1994 e 30/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali industria e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19/03/1997;
- b) CCNL 25/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/fore-

stali piccola industria, l'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17/04/1997 e l'accordo del 19/05/2000;

- c) CCNL 17/10/1994 Laterizi industria e Manufatti in Cemento industria e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 10/09/1998;
- d) CCNL 22/02/1999 Lapidari Industria;
- e) CCNL 09/12/1999 Maniglie ed Accessori per Mobili
- f) Il Protocollo istitutivo del 07/11/1997 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno/Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 26/02/1998, 25/03/1998, 23/05/2000, 13/10/2000, 26/04/2001 e 29/09/2004;
- g) Il Protocollo del 02/12/1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 23/05/2000, 26/04/2001, 29/09/2004;
- h) gli accordi sottoscritti tra APINDUSTRIA Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13/05/2004 di seguito denominate "fonte istitutiva".

2 Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3 Il Fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n°106.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 -Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 -Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 del presente Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e in distacco ex Legge 300/70, delle organizzazioni datoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 del presente Statuto, sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori dipendenti di ARCO.
- d) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
- e) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari.

Art. 6 – Scelte di investimento

- 1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2 (due) comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
- 2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
- 3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.

ne. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo.

I lavoratori che risulteranno già iscritti al Fondo alla data di attivazione dei nuovi comparti, potranno effettuare le operazioni di scelta del comparto secondo le modalità e i tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata scelta entro la data stabilita, per detti lavoratori l'intera posizione ed i contributi futuri verranno impiegati nel comparto di appartenenza, ovvero in un diverso comparto identificato dal Fondo.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
 - i. - in percentuale della retribuzione su cui viene calcolata la contribuzione.
 - ii. - in cifra fissa per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del singolo comparto.
- c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) riscatto della posizione individuale;
 - c.3) anticipazioni;
 - c.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
 - c.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di cia-

scun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di

- tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata con gli effetti fiscali di cui all'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo: l'Assemblea dei Delegati; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente e Vice Presidente; il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 (sessanta) componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti in rappresentanza dei lavoratori sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
- approva il bilancio, corredato dalla relazione, sottoposto dal Consiglio di Am-

ministrazione, predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza degli Associati;
 - determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - varia il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 18, comma 1;
 - nomina i componenti il Collegio dei Sindaci di competenza degli Associati;
 - determina i compensi dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - determina la quota da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - affida l'incarico di controllo contabile su proposta del Consiglio di Amministrazione ed esercita l'azione di responsabilità nei confronti di soggetti esterni incaricati;
 - dà mandato al Consiglio per la stipula di una adeguata polizza a copertura assicurativa per rischi professionali per gli amministratori e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - delibera in merito all'esclusione degli associati;
 - delibera in merito a ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci ai sensi del Codice Civile;
 - revoca degli amministratori di competenza degli Associati ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile;
 - scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in seduta ordinaria o straordinaria, in prima o seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare -da comunicare a mezzo raccomandata inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. In entrambi i casi le deliberazioni avranno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 12 a un massimo di 16 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
- 2.1 i componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste, composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza, presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori istitutive del Fondo o da Delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati, con le seguenti modalità: la lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei Delegati otterrà la totalità dei consiglieri di competenza; alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le 2 liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
- 2.2 i componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalle

Organizzazioni datoriali così come stabilito dalle fonti istitutive, con facoltà di revoca (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile).

3 Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5 Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti, se in rappresentanza dei lavoratori, o nominati, se in rappresentanza dei datori di lavoro, per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1 Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione tramite elezione per i componenti eletti dall'Assemblea, ovvero per componenti designati dalle Organizzazioni datoriali su indicazione delle stesse.

2 Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3 Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4 Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea emanata da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5 Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1 Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2 In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri designati dalle Organizzazioni datoriali ed i membri eletti in rappresentanza degli Associati; il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione
- b) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
- c) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza e di quanto indicato agli articoli 33, 34 e 35 dello Statuto;
- d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- e) predispone ogni forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- f) definisce in dettaglio i contenuti della nota informativa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- h) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
- i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- j) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
- l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- m) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- n) vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- o) propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
- p) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dal Regolamento Elettorale, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;
- q) può conferire deleghe a propri membri, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- r) nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

- s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza, o da accordi stipulati dalle fonti istitutive per le parti di competenza, portandolo a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
- t) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- u) predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- v) propone all'assemblea per la delibera, la società di revisione per la certificazione dei bilanci;
- w) propone all'assemblea a chi affidare l'incarico di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C.;
- x) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;
- y) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;
- z) segnala alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione -Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione; il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza e teleconferenza.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione;

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario;

2 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei Consiglieri presenti che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere l) m) o) s) t) u) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri presenti; Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere h) i) k) l) m) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri presenti e la presenza di almeno 4 Consiglieri, dei quali la metà in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro 211/97.

4 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

5 Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6 Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente, Vice Presidente

1 Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3 Il Presidente del Fondo:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive; c) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di conflitti di interesse e in materia di andamento della gestione; d) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
- e) trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
- f) riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio e comunica altresì alla Commissione di Vigilanza;

- g) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
- h) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente;

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

- 1 Il Direttore generale responsabile del Fondo viene nominato dal Consiglio di amministrazione.
- 2 Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
- 3 Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
- 4 Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- 5 Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
- 6 Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:

-verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci -Criteri di costituzione

- 1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 (quattro) componenti effettivi e 4 (quattro) supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
I componenti in rappresentanza dei lavoratori (2 Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese (2 Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) sono direttamente designati dalle Organizzazioni datoriali secondo quanto previsto dalle fonti istitutive.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

- 1 Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- 2 Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- 3 Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci -Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1 Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
- 2 Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora, sono fatte a mezzo raccomandata oppure telefax oppure posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data di riunione, e per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale responsabile del Fondo.
- 3 Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4 I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
- 5 I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
- 6 I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- 7 Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
- 8 L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

- 1 Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
- 2 Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
- 3 I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- 4 Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
- 5 Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

- 1 Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
- 2 Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
- 3 Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
- 4 Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
- 5 Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2 Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3 Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4 Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2 Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3 Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3 Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1 L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2 All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4 La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5 La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6 In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 -Modifica dello Statuto

1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del 2

Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3 Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1 Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2 L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3 Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4 In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.